



# COMUNE DI MARACALAGONIS

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38	<b>OGGETTO: ART. 194 COMMA 1 LETT. A) E LETT. E) DEL D. LGS. 18/08/2000, N. 267 - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE SENTENZE TRIBUTARIE.</b>
DEL 03.09.2018	

L'anno **duemiladiciotto** addì **tre** del mese di **settembre** alle ore **19,40** nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di avviso di convocazione diramato dal Presidente del Consiglio in data **28/08/2018** prot. **11372**, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica **straordinaria ed in prima convocazione**.

Presiede la seduta Pasquale Pedditzi nella sua qualità di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

		P	A
1	Fadda Mario	X	
2	Contini Gregorio	X	
3	Corona Francesca	X	
4	Farci Basilio	X	
5	Fogli Ennio		X
6	Ghironi Sebastiano	X	
7	Melis Antonio	X	
8	Melis Elisabetta		X
9	Moderana Debora	X	

		P	A
10	Mudu Gianluca	X	
11	Pedditzi Pasquale	X	
12	Perra Mariangela	X	
13	Pinna Saverio	X	
14	Serra Francesco		X
15	Serra Giovanna Maria	X	
16	Uccheddu Maria Rita	X	
17	Usala Antonina	X	
	<b>Totali:</b>	<b>14</b>	<b>3</b>

Partecipa il Vicesegretario Comunale **Enrico Ollosu**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

**PREMESSO** che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

**VISTA** la relazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. A), redatta in conformità a quanto previsto nella circolare del Ministero dell'Interno F.L. n.28/97 del 14.11.1997, riguardante nello specifico il seguente debito:

- rifusione spese di giudizio nei confronti dei sigg. Lilliu Egidio ed Isabella a seguito delle sentenze della Commissione Tributaria Regionale n. 188-5-12 e n. 243-6-12 (allegato B);

dalle quali si evince che detto debito è riconducibile, all'ipotesi dell'art. 194, comma 1, lett a) del D. Lgs. 267/2000;

### **VERIFICATO CHE:**

- in considerazione della tassatività dell'elencazione disposta dall'articolo 194 del TUEL, il debito di cui sopra rientra tra le tipologie per le quali può essere proposto il riconoscimento;
- il debito concretizza i requisiti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità, in quanto ne viene determinato l'esatto ammontare.

**DATO ATTO** che per le "sentenze esecutive" (fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000) il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse;

**EVIDENZIATO** che la Corte dei Conti si è più volte espressa in merito alla configurazione giuridica dell'istituto contabile del debito fuori bilancio disciplinato dall'articolo 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 statuendo che;

*"il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo a differenza delle altre ipotesi elencate dal legislatore alle lettere b) ad e), non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio Comunale. In altre parole, di fronte ad un titolo esecutivo, l'organo assembleare dell'ente locale non deve compiere alcuna valutazione, non potendo, in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito".. "per i debiti derivanti da sentenza esecutive il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale svolge una mera funzione ricognitiva, di presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio, ben potendo gli organi amministrativi, accertata la sussistenza del provvedimento giurisdizionale esecutivo, procedere al relativo pagamento anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento" (Corte dei Conti SS.RR. Regione Sicilia Deliberazione n. 2/2005. In senso conforme anche Corte dei Conti, sezione Controllo per la Regione Sardegna, parere n. 6/2005, deliberazione n. 17/2005)".*

**QUANTIFICATO** in €. € 1.073,19 (€ 300,00 + oneri accessori come da dispositivo della sentenza) per il sig. Lilliu Egidio € 1.087,81((€ 300,00 + oneri accessori come da dispositivo della sentenza) per la sig. Lilliu Isabella il debito complessivamente gravante in capo all'Ente per effetto del riconoscimento ai sensi della lettera a) dell'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

**ATTESO CHE**, la somma del debito fuori bilancio per cui occorre reperire le risorse necessarie a dare copertura finanziaria è pari a €. 2.161,00;

**RITENUTO** di poter procedere in virtù di quanto riportato nella predetta relazione, al riconoscimento della legittimità del predetto debito;

**DATO ATTO** che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e

ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**PRECISATO** che:

- ai sensi dell'articolo 227 del Decreto Legislativo 267/2000, si procederà ad inviare il rendiconto recante i debiti fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 239 comma 1 lett.b) del D.Lgs. verrà acquisito il parere dei revisore dei conti sulla presente proposta, che, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 1-bis del precitato articolo deve contenere *“un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione”*.

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.03.2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

**VISTA** la proposta del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, formulata nel testo risultante dalla presente deliberazione;

**ACQUISITI** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTO** il parere espresso dal Vice Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della presente deliberazione;

**ACQUISITO**, il parere favorevole del Revisore Unico (Verbale n. 28/2018), allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO**

- l'art. 194, comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante “riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**UDITE:**

- l'illustrazione della proposta inerente la presente deliberazione da parte del Sindaco;
- la discussione che viene riportata in sintesi nel verbale della presente seduta al quale si rinvia;
- il Presidente del Consiglio il quale, dopo aver accertato che non vi sono dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri, propone di passare alla votazione;

alle ore 21:39 prima della votazione escono i Consiglieri Moderana Debora e Pinna Saverio;

Consiglieri presenti in sala n. 12, assenti n. 5 (Fogli Ennio – Melis Elisabetta – Serra Francesco – Moderana Debora – Pinna Saverio);

successivamente:

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 12, assenti n. 5 (Fogli Ennio – Melis Elisabetta – Serra Francesco – Moderana Debora – Pinna Saverio), astenuti n. 0, votanti n. 12, favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Contini Gregorio – Corona Francesca).

**DELIBERA**

**DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**DI RICONOSCERE**, per le ragioni indicate nella parte motiva, la legittimità del debito fuori bilancio sotto riportato, rientrante nella fattispecie di cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, per farne parte integrante e sostanziale:

<b>CREDITORI</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>ALLEGATI</b>
Lilliu Egidio	1.073,19	A
Lilliu Isabella	1.087,81	A

**DI DARE ATTO** che le somme di cui sopra verranno impegnate in favore dei creditori, con apposita determinazione del Responsabile del servizio con imputazione della stessa sul competente capitolo di bilancio;

**DI DARE DIRETTIVA** al Servizio Amministrativo Contabile di adottare i successivi atti d'impegno e liquidazione delle somme dovute;

**DI DARE ATTO**, altresì, che il responsabile del Servizio Giuridico, avrà cura di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 23, comma 5 della legge 289/2002 (finanziaria 2003) alla Sezione Controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti della Regione Sardegna, nonché al Revisore Contabile dell'Ente.

Dopodiché

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 12, assenti n. 5 (Fogli Ennio – Melis Elisabetta – Serra Francesco – Moderana Debora – Pinna Saverio), astenuti n. 0, votanti n. 12, favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Contini Gregorio – Corona Francesca).

### **DELIBERA**

di rendere la presente, con separata votazione espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Allegati:

- Relazione del Responsabile del Servizio (all. A)
- Parere revisore dei conti
- Sentenze n. 188-5-12 e n. 243-6-12 (all. B)

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**Il Presidente**

**F.to Pasquale Pedditzi**

**Il Vicesegretario Comunale**

**F.to Enrico OLLOSU**

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267**  
**Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali**

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA</b>	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  Maracalagonis, li 27/08/2018 <b>Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario</b> F.to Enrico Ollosu
--	--

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE</b>	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  Maracalagonis, li 27/08/2018 <b>Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario</b> F.to Enrico Ollosu
--	--

<b>PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA</b> Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.  ESPRIME sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE  Maracalagonis, li 27/08/2018 <b>Il Segretario Comunale</b> Enrico Ollosu	
---	--

<b>Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n.2 e ss. mm.</b> <b>ATTESTA</b> che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 10/09/2018 all'Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 1.220 di affissione) e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 12091 del 10/09/2018);  Maracalagonis, li 10/09/2018 <b>IL VICE SEGRETARIO COMUNALE</b> F.to Enrico Ollosu	
--	--

<b>Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio</b> <b>ATTESTA</b> che l' esecutività della presente deliberazione decorre da <b>03/09/2018</b>  <input type="checkbox"/> - decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo; <input checked="" type="checkbox"/> - perché dichiarata immediatamente eseguibile;	
---	--

Maracalagonis, li 10/09/2018

**Il Vicesegretario Comunale**

F.to Enrico Ollosu

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.  Maracalagonis, li 10/09/2018	
--	--



**COMUNE DI MARACALAGONIS**  
PROVINCIA DI CAGLIARI

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE**  
**UFFICIO TRIBUTI**

**OGGETTO: art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” – Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – Sentenza CTP n. 188-5-12 e n. 243-6/12 e sentenza CTR n. 149/2018 e 80/2018-Relazione.**

**RELAZIONE**

**PREMESSO CHE:**

- Al fine della riscossione della Tariffa dei Rifiuti Urbani per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, il Comune di Maracalagonis ha provveduto a trasmettere ai titolari di immobili le richieste di pagamento della Tariffa Rifiuti per l’anno 2005 (fatt. 1517 e 1525 del 31-07-2007) determinate come previsto dal regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani vigente per ciascun anno e dalla normativa vigente in materia.
- Tra gli elementi che concorrono alla determinazione della Tariffa oltre al costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e alla superficie dell’immobile occupato si prende a riferimento il numero dei componenti il nucleo familiare. Nel caso specifico dei ricorrenti che non risultano residenti in questo Comune e che risultano avere a disposizione una unita immobiliare sita in localita’ Geremeas-Country Club e per i quali non e’ possibile determinare il numero esatto dei componenti il nucleo familiare, ha trovato applicazione l’art. 21 del predetto regolamento comunale il quale stabilisce che in caso di unita’ immobiliari occupate per un periodo di tempo inferiore a 183 giorni anche non consecutivi, da persone residenti in altro comune al fine della determinazione del nucleo familiare viene attribuito un numero di componenti rapportato alla superficie dell’abitazione da assoggettare a tariffa. Pertanto i ricorrenti che risultano conduttori rispettivamente di un’immobile di 65 mq quindi appartenente alla fascia che stabilisce che fino a 75 mq il numero di componenti da attribuire e 4 (quattro) e di un’immobile di 85 mq quindi appartenente alla fascia che stabilisce che da 76 mq a 90 mq il numero di componenti da attribuire e 5 (cinque).
- questo comune riscontrato il mancato pagamento delle fatture predette, nel dicembre 2010 ha provveduto a notificare a mezzo ufficiale giudiziario atto di ingiunzione ex R.D. 639/1910 quale strumento di riscossione coattiva.
- Contro l’atto di ingiunzione i sigg. Lilliu Egidio ed Isabella hanno presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale la quale con sentenze n. 188-5-12 e n. 243-6-12, basandosi sulla sentenza del TAR n. 551/2012, si e’ espressa con il seguente dispositivo:

- Sent.188-5-12 *“in accoglimento del ricorso annulla l’atto impugnato e condanna il Comune di Maracalagonis al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 300,00”* (Lilliu Egidio);
- Sent. 243-6-12 *“accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato e condanna il Comune di Maracalagonis al pagamento, in favore della ricorrente, di spese e onorari di giudizio che liquida in complessivi € 300,00 oltre agli accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato”* (Lilliu Isabella);
- la Commissione Tributaria Provinciale si era già espressa favorevolmente per casi simili con sentenza n. 127/06/08 – n. 31/06/09 n. 258/3/09, 261/5/09, n. 31/6/09, n. 280/3/10 e n. 281/3/10 e la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari con sentenza n. 19/04/09 l’Ente in data 07-02-2013 ha depositato appello avverso le predette sentenze.
- La Commissione Tributaria Regionale confermando le sentenze appellate ha formulato i seguenti dispositivi:
  - Sent. 149/18 *“la Commissione Tributaria Regionale per la Sardegna, in conferma della sentenza appellata, annulla l’ingiunzione impugnata n. 16654 del Comune di Maracalagonis, e condanna il predetto Comune al pagamento in favore del Lilliu Egidio delle spese di questo grado di giudizio che liquida complessivamente in € 350,00* (Lilliu Egidio);
  - Sent. 80/18 *“la Commissione Tributaria Regionale per la Sardegna, in riforma della sentenza appellata, annulla l’ingiunzione impugnata n. 16654 del Comune di Maracalagonis, e condanna il predetto Comune al pagamento in favore del Lilliu Isabella delle spese di questo grado di giudizio che liquida cumulativamente in € 350,00* (Lilliu Isabella);

**Tutto ciò premesso, considerato che:**

- la sentenza n. 551/2012 emessa dal TAR Regione Sardegna conseguente al ricorso presentato dai sigg. Lilliu Enrico, Lilliu Egidio e Lilliu Isabella, in quanto titolari di immobili siti nelle località costiere ovvero di seconde case ha disposto l’annullamento delle seguenti delibere:
  - delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 12-02-2003 (regolamento istitutivo TIA);
  - delibera G.C. n. 26 del 08-03-2005 (tariffe anno 2005);
  - delibera C.C. n. 17 del 29-05-2006 (Piano finanziario anno 2006);
  - delibera C.C. n. 48 del 31-05-2007 (Piano finanziario anno 2007);
  - delibera del Commissario Straordinario n. 34 del 11-04-2008 (Piano finanziario anno 2008);
  - delibera C.C. n. 45 del 30-04-2007 (modifica regolamento TIA);
  - delibera C.C. n. 15 del 21-02-2008 (modifica regolamento TIA).
- le deliberazioni oggetto di annullamento della sentenza n. 551/2012 emessa dal TAR Regione Sardegna, si legge espressamente nella sentenza, sono state annullate **nei limiti in cui prevedono, ai fini di calcolo della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti applicabile**

**agli immobili non residenziali, criteri e coefficienti basati sul criterio presuntivo del numero dei componenti desunto dalla superficie dell'immobile interessato.**

- che questo Comune il 13 giugno 2012, con delibera del Consiglio Comunale n. 36, in seguito alla pronuncia di detta sentenza ha provveduto a riapprovare il regolamento TIA inserendo detta condizione:
  - *per le abitazioni tenute a disposizione (seconde case), il numero di occupanti l'abitazione, qualora non venga acquisita la denuncia di occupazione, nella quale devono essere indicati tutti gli elementi (compreso il numero occupanti i locali) di cui all'art. 19 del regolamento sopracitato, viene rapportato alla superficie dell'abitazione nel modo seguente fino a 50 mq. N. 2 occ. – da 51 a 100 mq. N. 3 occ. – da 101 a 150 mq. N. 4 occ. - da 151 a 200 mq. N. 5 occ.- oltre 201 mq. N. 6 occ.*
- il regolamento TIA pertanto è ancora valido nelle parte in cui prevede che nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova applicazione la relativa Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (art. 2 delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 12-02-2003) e che la tariffa è dovuta da chiunque ed a qualsiasi titolo occupi o conduca locali o aree scoperte ad uso privato (art. 12 delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 12-02-2003).
- i Sigg. Lilliu erano assolutamente tenuti al pagamento della Tariffa Rifiuti, visto e considerato che nell'anno 2005 hanno usufruito del servizio di raccolta rifiuti.
- si è proposto appello proponendo la riforma delle sentenze 188-5-12 e n. 243-6-12 affinché questo comune potesse procedere alla rettifica delle ingiunzioni con le quali si chiedeva il pagamento della fatture n. 1517 e n. 1525 del 31-07-2007 ricalcolando l'importo dovuto sulla base dei criteri di determinazione della tariffa previsti per le abitazioni dei residenti ovvero sulla base dell'effettiva composizione del nucleo familiare o in alternativa sulla base di altro criterio ritenuto più adeguato, visto e considerato che i sigg. Lilliu hanno usufruito del servizio di raccolta rifiuti per l'anno 2005.
- si è proposto appello inoltre, stante la disparità di giudizio su ricorsi aventi lo stesso oggetto per i quali la Commissione si è espressa nel seguente modo "la Commissione accoglie il ricorso e condanna il comune al rimborso dell'IVA sulla TIA versata e della differenza tra quanto dovuto secondo tariffa applicabile ai residenti e quanto versato dal ricorrente con gli interessi legali dalla domanda – spese compensate";
- si è reso opportuno per ovvia economia di spesa, non promuovere alcuna ulteriore azione giudiziaria in merito in quanto in caso di soccombenza potrebbe comportare la condanna al pagamento delle spese di giudizio stante l'incertezza sull'esito del giudizio causa la giurisprudenza non uniforme sul tema;
- con nota del 04-06-2018 prot. 7269 lo studio legale Avv. Giuseppe Martelli che rappresenta e difende i ricorrenti Sigg. Lilliu Egidio ed Isabella e considerato il passaggio in giudicato;



- delle sentenze in oggetto chiedeva il rimborso delle spese legali (compensi e spese vive) debitamente documentate di cui si allega notula;
- il debito risulta così determinato:
  - € 1.073,19 per il sig. Lilliu Egidio;
  - € 1.087,81 per la sig. Lilliu Isabella;
- l'entità del debito, in esecuzione delle sentenze citate, che ammonta complessivamente a € 2.161,00 rientra nella fattispecie prevista dall'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Si propone al Consiglio Comunale il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui trattasi, a favore dei ricorrenti Sigg. Lilliu Egidio ed Isabella.

L'Istrutt. Amm.vo Contabile  
Rag. Maria Illuminata Corona



Il Responsabile del Servizio

Dot. Enrico Ollosa

M.C.

\\SERVER-DATI\Servizio Tributi e Patrimonio\TRIBUTI\CONTENZIOSO\2018\relazione debiti fuori bilancio spese legali sentenze esecutive lilliu 2.doc


**STUDIO LEGALE****AVV. GIUSEPPE MARTELLI**Via San Lucifero, 56 - 09125 Cagliari - Tel 070.64.02.411-Fax 070.67.22.49 - E- mail:[studiolegale.avv.martelli@gmail.com](mailto:studiolegale.avv.martelli@gmail.com)PEC: [giuseppemartelli@legalmail.it](mailto:giuseppemartelli@legalmail.it)

Cod.Fisc: MRTGPP72B10B354M - P.IVA 02869640926

Spese legali Egidio Lilliu c/Comune di Maracalagonis 1° e 2° grado.

Marche da bollo ricorso 1° grado	14,62 x 4	€	58,48
Notifica ricorso 1° grado		€	10,64
Marche da bollo documenti 1° grado		€	14,62
Spese liquidate sentenza 13/12/12 1° grado		€	437,74
Spese di notifica istanza pubblica Udienza 2° grado		€	9,43
Spese liquidate sentenza 08/03/2018 2° grado		€	510,69
Spesa richiesta copie conformi sentenza 2° grado		€	21,00
Spese notifica sentenza 2° grado		€	10,59
<b>Totale importo da versare in favore di Egidio Lilliu</b>		<b>€</b>	<b>1073,19</b>

Avv. Giuseppe Martelli



**STUDIO LEGALE**

**AVV. GIUSEPPE MARTELLI**

Via San Lucifero, 56 - 09125 Cagliari - Tel 070.64.02.411-Fax 070.67.22.49 - E-mail:[studiolegale.avv.martelli@gmail.com](mailto:studiolegale.avv.martelli@gmail.com)

PEC: [giuseppemartelli@legalmail.it](mailto:giuseppemartelli@legalmail.it)


Cod.Fisc: MRTGPP72B10B354M - P.IVA 02869640926

Pro forma di parcella spese liquidate in favore della sig. Egidio Lilliu nella controversia Egidio Lilliu c/Comune di Maracalagonis. Ricorso n. 537/2011. Prima grado.

**Riepilogo**

A. Competenze	€.	<u>300,00</u>
A.2 Spese Generali (15%)	€.	45,00
<b>Totale A</b>	<b>Euro</b>	<b>345,00</b>
B. Cassa Avvocati	€.	13,80
C. Spese esenti ex art. 15 d.p.r. 633/72	€.	<u>          </u>
Totale A + B + C	Euro	358,80
IVA (22% su A + B)	€.	78,94
<b>Totale</b>	<b>Euro</b>	<b><u>437,74</u></b>

Avv. Giuseppe Martelli




**STUDIO LEGALE****AVV. GIUSEPPE MARTELLI**Via San Lucifero, 56 - 09125 Cagliari - Tel 070.64.02.411-Fax 070.67.22.49 - E-mail: [studiolegale.avv.martelli@gmail.com](mailto:studiolegale.avv.martelli@gmail.com)PEC: [giuseppemartelli@legalmail.it](mailto:giuseppemartelli@legalmail.it)

Cod.Fisc: MRTGPP72B10B354M - P.IVA 02869640926

Spese legali Isabella Lilliu c/Comune di Maracalagonis 1° e 2° grado.

Marche da bollo ricorso 1° grado	14,62 x 4	€	58,48
Notifica ricorso 1° grado		€	10,64
Marche da bollo documenti 1° grado		€	14,62
Marche da bollo memoria difensiva 1° grado		€	14,62
Spese liquidate sentenza 13/12/12 1° grado		€	437,74
Spese di notifica istanza pubb. Udienza 2° grado		€	9,43
Spese liquidate sentenza 08/03/2018 2° grado		€	510,69
Spesa richiesta copie conformi sentenza 2° grado		€	21,00
Spese notifica sentenza 2° grado		€	10,59
<b>Totale importo da versare in favore di Isabella Lilliu</b>		<b>€</b>	<b>1087,81</b>

Avv. Giuseppe Martelli



**STUDIO LEGALE**

**AVV. GIUSEPPE MARTELLI**

Via San Lucifero, 56 - 09125 Cagliari - Tel 070.64.02.411-Fax 070.67.22.49 - E-mail: [studiolegale.avv.martelli@gmail.com](mailto:studiolegale.avv.martelli@gmail.com)

PEC: [giuseppemartelli@legalmail.it](mailto:giuseppemartelli@legalmail.it)


Cod.Fisc: MRTGPP72B10B354M - P.IVA 02869640926

Pro forma di parcella spese liquidate in favore della sig.ra Isabella Lilliu nella controversia Isabella Lilliu c/Comune di Maracalagonis. Ricorso n. 551/2011. Seconda sentenza.

**Riepilogo**

A. Competenze	€.	<u>350,00</u>
A.2 Spese Generali (15%)	€.	52,50
<b>Totale A</b>	<b>Euro</b>	<b>402,50</b>
B. Cassa Avvocati	€.	16,10
C. Spese esenti ex art. 15 d.p.r. 633/72	€.	<u>          </u>
Totale A + B + C	Euro	418,60
IVA (22% su A + B)	€.	92,09
<b>Totale</b>	<b>Euro</b>	<b><u>510,69</u></b>

Avv. Giuseppe Martelli



# COMUNE DI MARACALAGONIS

## Provincia di Cagliari



PARERE DEL REVISORE UNICO - Verbale n. 28/2018

**Oggetto: Art. 194 comma 1 lettera A) e lettera E) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 – RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO – SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE – SENTENZE TRIBUTARIE**

Il Revisore, visti:

- l'art. 239 lettera b) numero 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il comma 1 dell'art. 194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
  - a) sentenze esecutive;
  - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
  - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
  - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
  - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.;
- la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 13/08/2018, avente ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio relativi a sentenze esecutive;
- constatato che la somma dei debiti fuori bilancio ammonta ad euro 2.161,00, per rifusione spese di giudizio ai sigg. Lilliu Egidio e Isabella a seguito delle sentenze della Commissione Tributaria Regionale n. 188-5-12 e n. 243-6-12.

- Visto il parere favorevole del responsabile del Segretario Comunale, in merito alla regolarità giuridico amministrativa e il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile.

**Esprime parere favorevole.**

La Delibera dovrà essere inviata alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti ai sensi art. 227 Tuel 267/2000

Maracalagonis, 27 agosto 2018

Il Revisore Unico  
Dott.ssa Roberta Manca



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI CAGLIARI

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |         |          |                       |
|--------------------------|---------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ATZENI  | MANFREDO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BORELLI | MICHELE  | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> | TUVERI  | IOSTO    | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> |         |          |                       |
| <input type="checkbox"/> |         |          |                       |
| <input type="checkbox"/> |         |          |                       |
| <input type="checkbox"/> |         |          |                       |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 551/11  
depositato il 24/02/2011

- avverso INGIUNZIONE DI PAGAMENTO n° 16654 TARSU/TIA 2005  
contro: COMUNE DI MARACALAGONIS

proposto dal ricorrente:

LILLIU ISABELLA  
VIA ZARA 9 09123 CAGLIARI CA

difeso da:

MARTELLI GIUSEPPE  
VIA ANCONA 3 09100 CAGLIARI CA

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 551/11

UDIENZA DEL

24/09/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

243/6/12

PRONUNCIATA IL:

24 settembre 2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

2 ottobre 2012

Il Segretario

*[Signature]*  
*[Signature]*





## OGGETTO DELLA DOMANDA

Annullamento ingiunzione di pagamento n. 16654 del Comune di Maracalagonis, concernente TARSU 2005.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso a questa Commissione, rubricato al n. 551/11, la sig.ra Isabella Lilliu impugna il provvedimento sopra indicato con il quale le è stato imposto il pagamento di € 233,40 per TARSU 2005 in relazione ad un immobile ad uso residenziale nella località "Geremeas Country Club" del Comune di Maracalagonis.

Lamenta:

- 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 49 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e del principio "chi inquina paga" di cui all'art. 130/R, ora 174, trattato CE; violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 7 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; violazione e falsa applicazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della costituzione, violazione del principio di capacità contributiva;
- 2) violazione e falsa applicazione delle procedure di riscossione coattiva di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639 e dell'art. 474 c.cp.c.

La ricorrente chiede quindi l'annullamento del provvedimento impugnato

Con memoria nei termini l'Ufficio chiede il rigetto del ricorso.

La causa è stata chiamata in discussione all'udienza del 24 settembre 2012.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

La ricorrente propone, nei confronti del provvedimento impugnato, censure analoghe a quelle proposte di fronte al Tribunale amministrativo della Sardegna impugnando l'atto

generale, delibera del Commissario straordinario del Comune di Maracalagonis n. 17 in data 12 febbraio 2003, presupposto di quello impugnato.

La suddetta delibera è stata annullata dal Tribunale amministrativo adito, Seconda Sezione, con sentenza 31 maggio 2012, n. 551.

Il provvedimento impugnato in questa sede è quindi privo del principale presupposto.

Il ricorso deve, di conseguenza, essere accolto, annullando per l'effetto l'ingiunzione impugnata.

Le spese, contenute nella misura indicata in dispositivo in ragione del modesto valore della causa, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAGLIARI


SESTA SEZIONE

accoglie il ricorso n. 551/11 e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune soccombente al pagamento, in favore della ricorrente, di spese ed onorari del giudizio, che liquida in complessivi € 300,00 (trecento/00) oltre agli accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 24 settembre 2012, dalla Commissione Tributaria Provinciale, Sezione Sesta, con la partecipazione dei signori Manfredò Atzeni, presidente, estensore, Josto Tuveri, giudice, Michele Borelli, giudice

IL PRESIDENTE est.



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
PER OGNI CIRCOLO DI CANTONE  
COMPOSTA DALLI ... FACCIALE  
Cagliari, l. 24.9.2012

IL SEGRETARIO





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI CAGLIARI

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CABRAS	DONATA	Presidente
<input type="checkbox"/>	MAMELI	VINICIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CADDEO	EMILIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 537/11  
depositato il 23/02/2011

- avverso INGIUNZIONE DI PAGAMENTO n° 16654 TARSU/TIA 2005  
contro: COMUNE DI MARACALAGONIS

proposto dal ricorrente:

LILLIU EGIDIO  
VIA IOLANDA 37 09021 BARUMINI VS

difeso da:

MARTELLI GIUSEPPE  
VIA S. LUCIFERO 56 09100 CAGLIARI CA

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 537/11

UDIENZA DEL

11/10/2012 ore 09:00

SENTENZA

N°

188/5/12

PRONUNCIATA IL:

11/10/12

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

8 NOV. 2012

Il Segretario



All'udienza dell'11/10/2012 la causa è stata decisa sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse del ricorrente:

- Voglia la Commissione, previa sospensiva e, se ritenuta necessaria e non di pertinenza del diverso giudice adito, disapplicazione degli atti presupposti oggetto del ricorso nanti il TAR Sardegna n 957/07 succitato;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di ingiunzione impugnato e, per l'effetto, annullarlo e/o dichiararlo nullo;
- In subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità del medesimo atto, rideterminando ed accertando l'importo dovuto dal ricorrente;
- Con vittoria di diritti, onorari e spese del giudizio.

Nell'interesse del Comune di Maracalagonis, voglia la Commissione:

- respingere in quanto infondate in fatto e in diritto le domande tutte proposte da parte ricorrente e conseguentemente confermare l'atto impugnato;
- condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 15 del Dlgs. 546/92.



*Vincenzo Mambri*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo ricorso, Lilliu Egidio, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Martelli. Giusta procura a margine del ricorso, impugna l'ingiunzione Prot. n 16654 n.29191 emesso dal Funzionario Responsabile del Comune di Maracalagonis - Ufficio Tributi, con il quale è stato chiesto il pagamento di € 372,04 relativo all'avviso di versamento per l'anno 2005 della Tariffa di igiene ambientale, fattura n°1517.

Premesso che Il provvedimento impugnato riguarda la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2005 i cui criteri di stima sono stati oggetto di apposito ricorso nanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ed è stato definito con sentenza 551/2012 pubblicata il 31/05/2012 ed accolto parzialmente per difetto di giurisdizione.

Nel caso di cui trattasi la tariffa oggetto dell'atto di impugnazione era stata calcolata dal Comune sulla base del Regolamento Comunale approvato con Delibera n° 17 del Commissario Straordinario del 12/02/2003, applicando coefficienti approvati con Delibera della Giunta Comunale n° 26 dell'8 marzo 2005 sulla base dei costi sostenuti per il servizio.

Il criterio utilizzato per quantificare il pagamento era basato a seconda della presenza stabile degli utenti del territorio; per cui le utenze non stabilmente residenti nel Comune, il criterio veniva



individuato dal rapporto fra la superficie dell'abitazione ed il numero degli occupanti presunti e, quindi, per una superficie fino a 75 mq. veniva presunto un numero di occupanti pari a 4, per una superficie compresa tra 76 e 90 mq. un numero di occupanti pari a 5, per una superficie superiore a 91 mq. un numero di occupanti pari a 6.

Il ricorrente veniva inserito nella categoria delle utenze non stabilmente attive nel Comune di Maracalagonis e l'uso dell'immobile avveniva esclusivamente nel periodo estivo dell'anno ed inoltre faceva parte di un nucleo familiare di soli tre componenti.

Con riguardo alla sua abitazione avente una superficie pari a mq. 65 venivano presunti 4 occupanti, per una tariffa annua che, in base alla fattura n° 1517 del 31 di luglio 2007 era di € 372,04;

Il ricorrente eccepisce:

- violazione e falsa applicazione dell'art.49 del D.lgs del 05/02/97 n° 22 e del correlato principio comunitario "chi inquina paga" ai sensi dell'art 130/R ora art. 174 del Trattato CE ;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 7 del DPR 27/04/1999 n° 158;
- violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione ;
- violazione del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. e dei criteri di progressività del sistema tributario italiano.

In sintesi il ricorrente lamenta di essere tassato per un nucleo di 4 persone, mentre è composto di solo 3 persone; che la tariffa non sarebbe proporzionale all'effettiva quantità di rifiuti prodotti; che non viene applicata la riduzione per uso stagionale ed infine che non sono state previste delle riduzioni per le utenze dei non residenti nel territorio del Comune di Maracalagonis.

Il Comune di Maracalagonis si è costituito ed ha insistito sulla pretesa fiscale ribadendo che la fattura emessa relativa alla tariffa dei rifiuti è legittima, in quanto disposta ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 05/02/97 n° 22 del DPR 27/04/99 n° 158 e del Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti, approvata con delibera del Commissario Straordinario n° 17 del 12/02/2003.

In particolare fa rilevare che nel regolamento è previsto, tra gli elementi che concorrono alla determinazione della tariffa, oltre al costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e alla superficie dell'immobile occupato, di aver preso a riferimento il numero dei componenti il nucleo familiare, stabilendo che in caso di unità immobiliari occupate per un periodo di tempo inferiore a 183 giorni, anche non consecutivi da persone residenti in altro comune; al fine della determinazione del nucleo familiare, viene attribuito un numero di componenti rapportato alla superficie dell'abitazione da

Vincenzo Illorri



assoggettare a tariffa e che quindi il ricorrente, il quale risulta conduttore di un immobile di 65 mq, risulta appartenere alla fascia che stabilisce fino a 75 il numero di componenti da attribuire a 4.

Fa rilevare inoltre che la determinazione del nucleo familiare è stata necessaria dal fatto che risulterebbe impossibile per l'ente conoscere la composizione dei nuclei familiari dei numerosi contribuenti residenti in altro comune, in quanto il territorio comunale comprende località costiere quali Torre delle stelle, Geremeas, Baccu Mandara.

Osserva inoltre che il servizio di raccolta è svolto per tutto l'anno e pertanto non è stata prevista nel regolamento comunale la riduzione per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale da soggetti non residenti nel Comune.

Conclude quindi nel ribadire che, l'ingiunzione di pagamento, relativa alla fattura n° 1517 del 31/07/2007, emessa per la tariffa Rifiuti per l'anno 2005 nei confronti del ricorrente, la quale riporta come numero 4 componenti per una superficie di mq. 65, risulta corretta sulla base del Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa di gestione dei Rifiuti Urbani approvato con delibera del Commissario Straordinario n°17 del 12/02/2003.

All'odierna pubblica udienza il difensore del ricorrente comunica che il TAR ha annullato il Regolamento comunale in materia di smaltimento di rifiuti. La causa è andata quindi a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Comune resistente ha ancorato il quantum variabile della tariffa per i non residenti ad un unico dato presuntivo e cioè quello dell'ampiezza dell'immobile, differenziando quindi illegittimamente la situazione dei non residenti rispetto a quella dei residenti; la tariffa dei residenti invece è stata calcolata tenendo conto delle risultanze anagrafiche e quindi dal numero di abitanti. Il Comune avrebbe dovuto al limite, utilizzare altri criteri presuntivi in base ai quali stabilire l'effettivo utilizzo dell'immobile, quali come le utenze domestiche. Si ritiene pertanto il ricorso fondato e, quindi, meritevole di accoglimento; stante anche il fatto che, la Sentenza del TAR n° 551/2012 depositata dal ricorrente, che questo collegio ha condiviso e che per il suo contenuto è stata decisamente determinante ai fini della decisione del presente ricorso.

Pertanto le doglianze del ricorrente risultano fondate per cui il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Alla soccombenza seguono le spese di giudizio in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi € 300,00.

P.Q.M.



Vinicio M. Amador

LA COMMISSIONE

In accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Maracalagonis al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 300,00 (trecento euro)

Cagliari 11/10/2012

Il Relatore estensore

Vincenzo Mammì

Il Presidente

[Signature]



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
PER CANTONI DI CADDEO - MAMELI  
COMPOSTA DA: Augue  
Cagliari, il 13 DIC. 2012

IL SEGRETARIO

[Signature]



COPIA



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI SARDEGNA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- ROSELLA MAURO Presidente
- DETTORI GIANLUIGI Relatore
- MANCA GIORGIO Giudice
- 
- 
- 
- 



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 90/2013 depositato il 07/02/2013

- avverso la pronuncia sentenza n. 188/2012 Sez:5 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di CAGLIARI contro:  
LILLIU E SIDIO  
VIA IOLA IDA 37 09021 BARUMINI

difeso da  
MARTELI GIUSEPPE  
VIA S. LUCIFERO 56 09129 CAGLIARI

proposto dall'appellante:  
COMUNE DI MARACALAGONIS

Atti impugnati:  
DECRETO ING.VO n° 16654 TARSU/TIA 2005

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
SARDEGNA - CAGLIARI  
Per copia conforme all'originale  
composta di N° TR. 5 facciate  
Cagliari, 28/03/2018

*[Handwritten signature]*

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 90/2013

UDIENZA DEL

26/01/2018 ore 09:00

N°

169/2018

PRONUNCIATA IL:

21.31.2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

19.03.2018

Il Segretario

*[Handwritten signature]*





## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 188/5/2012 in data 11.10.2012, la CTP di Cagliari accoglieva il ricorso proposto da LILLIU Egidio avverso l'ingiunzione n. 16654 per TIA 2005 dovuta al Comune di Maracalagonis, nel quale aveva dedotto la nullità della mancanza di accertamento del tributo, in ragione delle caratteristiche strutturali e funzionali della TIA; in particolare aveva dedotto che i criteri di stima per l'applicazione della TIA erano stati oggetto di ricorso davanti al TAR Sardegna, che aveva annullato le relative determinazioni comunali con sentenza 551/2012.

Il Primo Giudice aveva infatti ritenuto che il Comune avesse ancorato il quantum variabile della tariffa per i non residenti ad un unico dato presuntivo e cioè quello dell'ampiezza dell'immobile, differenziando quindi illegittimamente la situazione dei non residenti con quella dei residenti, la cui tariffa sarebbe stata calcolata tenendo conto delle risultanze anagrafiche e quindi anche del numero degli abitanti. Aveva dunque accolto il ricorso, anche sulla base della decisione del TAR Sardegna 551/2012.

Propone appello il Comune di Maracalagonis, deducendo che l'annullamento del TAR Sardegna aveva riguardato i criteri e coefficienti relativi al calcolo TIA e basati sul criterio presuntivo del numero dei componenti rapportato alla superficie dell'immobile oggetto di tassazione e non aveva stabilito che il soggetto fosse totalmente esentato dal pagamento del tributo. Chiedeva dunque che fosse riformata la decisione, affinché il Comune potesse procedere alla rettifica dell'ingiunzione ricalcolando l'importo dovuto sulla base dei criteri di determinazione della tariffa previsti per le abitazioni dei residenti ovvero sulla base della effettiva composizione del nucleo familiare.

Si costituiva in giudizio il contribuente LILLIU Egidio, controdeducendo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, perché proposto in carenza di interesse stante l'acquiescenza alla decisione del TAR 551/2012 e le esplicite ammissioni della erroneità del calcolo. Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello, che aveva annullato l'ingiunzione in stretta applicazione della decisione dei Giudici Amministrativi.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Commissione Regionale ritiene che l'appello sia infondato e meriti rigetto.

Premesso infatti che con sentenza n. 551/2012 il TAR per la Sardegna ha annullato una serie di delibere del Comune di Maracalagonis, della Giunta Comunale, del Commissario Straordinario e del Consiglio Comunale, dettagliatamente indicate anche nel ricorso, deve anzitutto osservarsi che in caso di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, alle stesse non si può riferire una mera efficacia inter partes della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo giuridico dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non abbiano partecipato al processo, ma che siano interessati dagli effetti dell'atto caducato (v. Consiglio di Stato sez. III del 18.11.2013 n. 5459; Consiglio di Stato sez. VI del 7.12.2000 n. 6512).

Nella categoria di tali atti sono certamente ricompresi gli atti regolamentari, gli atti collettivi e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad un platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti erga omnes, anche in caso di loro annullamento ovvero parziale modificazione.

Su tale argomento la Suprema Corte ha affermato che il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi quali quelli aventi natura regolamentare e quelli a portata generale, determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera di rilevante giuridico, attese l'ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti

le della Sardegna

Commissione Regionale  
Tribunale Regionale

non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorchè rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa (v. Cass. 3.3.1998 n. 2734).

Deve quindi ritenersi che la predetta decisione del TAR Sardegna debba trovare applicazione anche nel caso di specie e nei confronti del ricorrente.

Non coglie nel segno neppure l'eccezione del Comune secondo cui la pronuncia del TAR non travolgerebbe tutta l'imposizione, ma solo il metodo di calcolo del tributo basato sul numero presunto di componenti del nucleo familiare, e ciò per una duplice ragione: anzitutto perché l'annullamento del metodo di imposizione tributaria, parziale o totale, comporta la necessaria revisione di tutta l'imposizione, dovendo il Comune necessariamente procedere alla rivalutazione dei bilanci comunali, in particolare di quella parte relativa alle entrate preventiva su un calcolo che necessariamente verrebbe modificato a seguito della pronuncia di annullamento. Ma in secondo luogo, la citata pronuncia demolitoria del TAR interferisce proprio nel calcolo relativo al criterio presuntivo applicabile al contribuente de quo, posto che si tratta di immobile per soggetti non residenti sito nel Villaggio di Torre delle Stelle, quindi proprio il caso che ha occupato l'imposizione oggi impugnata.

Pare infatti al Collegio che il Comune abbia tentato di recuperare l'irrecuperabile, provando a "salvare" imposizioni definitivamente cancellate dal mondo giuridico dalla pronuncia di annullamento del Giudice Amministrativo.

Per tali ragioni, la CTR ritiene che l'atto di imposizione sia illegittimo e che debba essere annullato.

Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale per la Sardegna, in conferma della sentenza appellata, annulla l'imposizione impugnata n. 16654 del Comune di Maracalagonis, e condanna il predetto Comune al pagamento in favore del LILLIU Egidio delle spese di questo grado di giudizio che liquida cumulativamente in € 350,00=

Così deciso in Cagliari il 26 gennaio 2018


Il Giudice estensore

Dott. Gianluigi Dettori



Il Presidente

Dott. Mauro Rosella



Relata di notifica

Richiesto dall'avvocato Giuseppe Martelli, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Cagliari ho notificato la sentenza che precede, mediante consegna di copia conforme all'originale:

Al Comune di Maracalagonis, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nella sua sede in Maracalagonis via Nazionale n. 49, 09040, a mezzo di raccomandata a.r.

*A mezzo servizio postale con Raccom. A.R.  
in data odierna dalla Succ. CA TRIB  
L'Ufficiale Giudiziario  
SANDRO SABA*

23 MAR. 2018





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI SARDEGNA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ROSELLA	MAURO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DETTORI	GIANLUIGI	Relatore
<input type="checkbox"/>	MANCA	GIORGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 91/2013  
depositato il 07/02/2013

- avverso la pronuncia sentenza n. 243/2012 Sez:6 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di CAGLIARI  
contro:  
LILLIU ISABELLA  
VIA ZARA, 9 09123 CAGLIARI

difeso da:  
MARTELLI GIUSEPPE  
VIA S. LUCIFERO 56 09129 CAGLIARI

proposto dall'appellante:  
COMUNE DI MARACALAGONIS

Atti impugnati:  
DECRETO ING.VO n° 16654 TARSU/TIA 2005

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
SARDEGNA - CAGLIARI  
Per copia conforme all'originale  
composta di N° TRE fasciati  
Cagliari, 08/03/2018

*Q. S. D.*

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 91/2013

UDIENZA DEL

26/01/2018 ore 09:00

N°

80/2018

PRONUNCIATA IL:

26-01-2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

08.02.18

Il Segretario



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 243/6/2012 in data 24.9.2012, la CTP di Cagliari accoglieva il ricorso proposto da LILLIU Isabella avverso l'ingiunzione n. 16654 per TIA 2005 dovuta al Comune di Maracalagonis, nel quale aveva dedotto la nullità della mancanza di accertamento del tributo, in ragione delle caratteristiche strutturali e funzionali della TIA; in particolare aveva dedotto che i criteri di stima per l'applicazione della TIA erano stati oggetto di ricorso davanti al TAR Sardegna, che aveva annullato le relative determinazioni comunali con sentenza 551/2012.

Il Primo Giudice aveva infatti ritenuto che il Comune avesse ancorato il quantum variabile della tariffa per i non residenti ad un unico dato presuntivo e cioè quello dell'ampiezza dell'immobile, differenziando quindi illegittimamente la situazione dei non residenti con quella dei residenti, la cui tariffa sarebbe stata calcolata tenendo conto delle risultanze anagrafiche e quindi anche del numero degli abitanti. Aveva dunque accolto il ricorso, anche sulla base della decisione del TAR Sardegna 551/2012.

Propone appello il Comune di Maracalagonis, deducendo che l'annullamento del TAR Sardegna aveva riguardato i criteri e coefficienti relativi al calcolo TIA e basati sul criterio presuntivo del numero dei componenti rapportato alla superficie dell'immobile oggetto di tassazione e non aveva stabilito che il soggetto fosse totalmente esentato dal pagamento del tributo. Chiedeva dunque che fosse riformata la decisione, affinché il Comune potesse procedere alla rettifica dell'ingiunzione ricalcolando l'importo dovuto sulla base dei criteri di determinazione della tariffa previsti per le abitazioni dei residenti ovvero sulla base della effettiva composizione del nucleo familiare.

Si costituiva in giudizio il contribuente LILLIU Isabella, controdeducendo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, perché proposto in carenza di interesse stante l'acquiescenza alla decisione del TAR 551/2012 e le esplicite ammissioni della erroneità del calcolo. Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello, che aveva annullato l'ingiunzione in stretta applicazione della decisione dei Giudici Amministrativi.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Commissione Regionale ritiene che l'appello sia infondato e meriti rigetto.

Premesso infatti che con sentenza n. 551/2012 il TAR per la Sardegna ha annullato una serie di delibere del Comune di Maracalagonis, della Giunta Comunale, del Commissario Straordinario e del Consiglio Comunale, dettagliatamente indicate anche nel ricorso, deve anzitutto osservarsi che in caso di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, alle stesse non si può riferire una mera efficacia inter partes della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo giuridico dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non abbiano partecipato al processo, ma che siano interessati dagli effetti dell'atto caducato (v. Consiglio di Stato sez. III del 18.11.2013 n. 5459; Consiglio di Stato sez. VI del 7.12.2000 n. 6512).

Nella categoria di tali atti sono certamente ricompresi gli atti regolamentari, gli atti collettivi e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad un platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti erga omnes, anche in caso di loro annullamento ovvero parziale modificazione.

Su tale argomento la Suprema Corte ha affermato che il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi quali quelli aventi natura regolamentare e quelli a portata generale, determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera di rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti



non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorchè rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa (v. Cass. 3.3.1998 n. 2734).

Deve quindi ritenersi che la predetta decisione del TAR Sardegna debba trovare applicazione anche nel caso di specie e nei confronti del ricorrente.

Non coglie nel segno neppure l'eccezione del Comune secondo cui la pronuncia del TAR non travolgerebbe tutta l'imposizione, ma solo il metodo di calcolo del tributo basato sul numero presunto di componenti del nucleo familiare, e ciò per una duplice ragione: anzitutto perché l'annullamento del metodo di imposizione tributaria, parziale o totale, comporta la necessaria revisione di tutta l'imposizione, dovendo il Comune necessariamente procedere alla rivalutazione dei bilanci comunali, in particolare di quella parte relativa alle entrate preventive su un calcolo che necessariamente verrebbe modificato a seguito della pronuncia di annullamento. Ma in secondo luogo, la citata pronuncia demolitoria del TAR interferisce proprio nel calcolo relativo al criterio presuntivo applicabile al contribuente de quo, posto che si tratta di immobile per soggetti non residenti sito nel Villaggio di Geremeas, quindi proprio il caso che ha occupato l'imposizione oggi impugnata.

Pare infatti al Collegio che il Comune abbia tentato di recuperare l'irrecuperabile, provando a "salvare" imposizioni definitivamente cancellate dal mondo giuridico dalla pronuncia di annullamento del Giudice Amministrativo.

Per tali ragioni, la CTR ritiene che l'atto di imposizione sia illegittimo e che debba essere annullato.

Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale per la Sardegna, in riforma della sentenza appellata, annulla l'ingiunzione impugnata n. 16654 del Comune di Maracalagonis, e condanna il predetto Comune al pagamento in favore di LILLIU Isabella delle spese di questo grado di giudizio che liquida cumulativamente in € 350,00=

Così deciso in Cagliari il 26 gennaio 2018

Il Giudice estensore

Dott. Gianluigi Dettori



Il Presidente

Dott. Mauro Rosella



Relata di notifica

Richiesto dall'avvocato Giuseppe Martelli, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Cagliari ho notificato la sentenza che precede, mediante consegna di copia conforme all'originale:

Al Comune di Maracalagonis, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nella sua sede in Maracalagonis via Nazionale n. 49, 09040, a mezzo di raccomandata a.r.



20 MAR. 2018

*A mezzo servizio postale con Raccom. A.R.*  
*in data odierna dalla Succ. CA ~~TRIE~~ 6*  
L'Ufficiale Giudiziario  
PASQUA SPANU